

ALLEGATO 4.1 AL CAPITOLATO TECNICO

CONDIZIONI PARTICOLARI, AGGIUNTIVE, ADDIZIONALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E NATANTI

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 4 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- ❑ SEZIONE A - PREMESSA
- ❑ SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
- ❑ SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
- ❑ SEZIONE D - NORME SUI SINISTRI

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto la disciplina relativa ai servizi di copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di proprietà dell'Amministrazione, ivi inclusi i rischi di cui alla sezione C del presente Allegato - condizioni aggiuntive e coperture addizionali.

I servizi assicurativi sopra indicati sono regolati dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni di seguito indicate.

Nel presente documento deve intendersi:

Per Legge	<ul style="list-style-type: none">- il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, sue modifiche e/o integrazioni;- D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 - Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sue modifiche e/o integrazioni;- altre norme previste dalla legge.
Per Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

A 1 - Formule tariffarie

A 1.1 - Formule tariffarie RC Auto (comprese le condizioni aggiuntive e le coperture addizionali) - veicoli e natanti

Il premio dell'assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive e delle coperture addizionali) è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia e nei limiti dei massimali di seguito indicati.

A questo scopo ogni tipologia di veicolo è stata suddivisa in sotto-categorie, secondo le tabelle sotto riportate. Per ciascun veicolo o natante, l'Amministrazione sarà garantita fino a concorrenza del massimale indicato nelle tabelle; l'importo del premio corrispondente sarà quello risultante dall'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore.

VEICOLI A MOTORE	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO SSN
AUTOVETTURE	<i>Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00</i>
fino a 8 cv	
Da 9 a 10 cv	
Da 11 a 12 cv	
Da 13 a 14 cv	
Da 15 a 16 cv	
Da 17 a 18 cv	
Da 19 a 20 cv	
oltre 20 cv	
AUTOBUS	<i>Massimale: Unico € 5.000.000,00</i>
fino a 10 posti	
11 posti	
12 posti	
13 posti	
14 posti	
15 posti	
da 16 a 17 posti	
da 18 a 19 posti	
20 posti	
da 21 a 24 posti	
da 25 a 29 posti	
da 30 a 40 posti	
da 41 a 47 posti	
48 posti	
da 49 a 50 posti	
da 51 a 60 posti	
oltre 60 posti	



consip

AUTOCARRI peso complessivo a pieno carico	Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 15 q.li	
da 16 a 25 q.li	
da 26 a 35 q.li	
da 36 a 70 q.li	
da 71 a 360 q.li	
oltre 360 q.li	

AUTOCARRI AD USO SPECIALE	Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
Fino ai 60 q.li	
Oltre i 60 q.li	

AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI (Esclusi trasporti ad uso provvisorio per emergenze ordine pubblico e similari)	Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai 60 q.li	
Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60 q.li	
Trasporto sostanze radioattive fino ai 60 q.li	
Trasporto sostanze radioattive oltre i 60 q.li	
Trasporto sostanze tossiche fino ai 60 q.li	
Trasporto sostanze tossiche oltre i 60 q.li	

MOTOVEICOLI TRASP.COSE	Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 50 cc	
da 51 a 150 cc	
da 151 a 250 cc	
da 251 a 750 cc	
oltre 750 cc	



consip

CICLOMOTORI E MOTOCICLI	<i>Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00</i>
fino a 50 cc	
da 51 a 150 cc	
da 151 a 400 cc	
oltre 400 cc	
Quadricicli elettrici C.B.c.	
Melex 743	
Motoslitte	

VEICOLI SPECIALI - MACCHINE OPERATRICI - CARRELLI	<i>Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00</i>
Gommati fino a 25 q.li	
Gommati da 26 a 50 q.li	
Gommati da 51 a 150 q.li	
Gommati oltre 150 q.li	
Cingolati fino a 25 q.li	
Cingolati da 26 a 50 q.li	
Cingolati da 51 a 150 q.li	
Cingolati oltre 150 q.li	

RULLI COMPRESSORI	<i>Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00</i>
--------------------------	--

MACCHINE AGRICOLE	<i>Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00</i>
--------------------------	--

RIMORCHI	<i>Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00</i>
-----------------	--



consip

RIMORCHI PER AUTOCARRI	Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
-------------------------------	--

TARGHE PROVA AUTOVEICOLI	Massimale: € 5.200.000,00
---------------------------------	-------------------------------------

TARGHE PROVA MOTO	Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
--------------------------	--

NATANTI	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE
NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda) - MOTO D'ACQUA E HOWERCRAFT	Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 5 cv	
da 6 a 19 cv	
da 20 a 50 cv	
da 51 a 90 cv	
da 91 a 150 cv	
da 151 a 200 cv	
da 201 a 300 cv	
da 301 a 500 cv	
oltre 500 cv	
Barche a vela non dotate di motore	

Natanti (con stazza lorda superiore a 50t e inferiore o uguale a 170t.)*	Massimale Unico: € 5.000.000,00
Natanti (con stazza lorda superiore a 170t e inferiore o uguale a 600t.)*	Massimale Unico: € 5.000.000,00
Natanti (con stazza lorda superiore a 600t.)*	Massimale Unico: € 6.500.000,00

* Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, per i quali non è prevista l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, la garanzia dovrà prevedere l'estensione della copertura:

- anche nell'ipotesi in cui i natanti operino oltre i limiti delle acque territoriali;
- dei battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.

A 1.2 - Estensione dei massimali per i veicoli che circolano nelle aree aereoportuali

Per i veicoli che circolano nelle aree aeroportuali le Amministrazioni potranno richiedere, ove necessario, e fino al raggiungimento di un limite massimo di 1000 veicoli per tutte le Amministrazioni nel loro complesso, una estensione dei massimali secondo la seguente opzione:

-Massimale unico per sinistro, indipendentemente per danni alle persone, alle cose o animali, pari a € 10.000.000,00; con un incremento del premio per la copertura di tali veicoli pari al 15% per ciascun veicolo.

A 1.3 Veicoli e natanti non di proprietà

Si prende atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti affidati all'Amministrazione in giudiziale custodia con facoltà d'uso in base a disposizioni di legge.

A 1.4 - Veicoli modificati

Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica che nella carrozzeria, senza che ciò costituisca aggravamento di rischio o rischio diverso.

A 2 - Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti

Le Amministrazioni hanno facoltà di sostituire, aumentare o ridurre i veicoli e/o i natanti oggetto di copertura assicurativa. Le Amministrazioni devono comunicare

mensilmente all'Assicuratore le variazioni (con indicazione della data di inclusione e/o esclusione) dei veicoli e natanti assicurati.

In caso di esclusioni, le Amministrazioni dovranno restituire all'Assicuratore i relativi certificati e contrassegni.

A 3 - Validità della copertura

Tutti i veicoli ed i natanti si intendono assicurati a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato dall'Amministrazione quale data della loro inclusione nella copertura assicurativa, indipendentemente dalla emissione delle polizze e dalla consegna dei relativi certificati e contrassegni, anche se la comunicazione delle Amministrazioni è fatta con cadenza mensile.

Nel caso fosse necessaria la validità della copertura prima delle ore 24:00, l'Amministrazione dovrà inviare una comunicazione tramite telefax al numero indicato dall'Assicuratore indicando i dati identificativi del veicolo o natante nonché l'orario di validità della copertura. La garanzia sarà efficace trascorsi 30 minuti dalla comunicazione.

A 4 - Certificato e contrassegno

Fatto salvo quanto di seguito previsto per i veicoli non muniti di targa civile e per i natanti dei corpi armati e assimilati, entro il 15 Dicembre di ogni anno le Amministrazioni comunicheranno alla sede indicata dall'Assicuratore le caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati, necessari per ottenere il rilascio dei certificati e dei contrassegni, ai sensi della Legge.

L'Assicuratore consegnerà alle Amministrazioni, per ciascun veicolo a motore o natante assicurato, il certificato ed il contrassegno previsti dalla Legge.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'Assicuratore rilascia un duplicato su semplice richiesta dell'Assicurato.

Per i veicoli non muniti di targa civile, per quelli muniti di doppia targa sia civile che militare e per i natanti dei corpi armati e assimilati, l'Assicuratore consegnerà i relativi certificati e contrassegni solo se richiesti entro il 15 Dicembre di ogni anno e nel numero richiesto, senza indicazione del tipo di veicolo, della targa di riconoscimento (per i veicoli a motore) e senza i dati di iscrizione, marchio o numero del motore (per i natanti). Tali dati saranno apposti sui certificati e sui contrassegni a cura



dell'Amministrazione competente che dovrà prendere nota, su apposito elenco, delle destinazioni dei predetti documenti senza alcun obbligo di loro comunicazione all'Assicuratore.



<p>SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI</p>

B 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i rischi della Responsabilità Civile in conformità alle norme della Legge, garantendo, entro i massimali previsti, salvo eventuali estensioni richieste dall'Amministrazione ai sensi del paragrafo A 1.2- *Estensione dei massimali per i veicoli che circolano nelle aree aeroportuali* il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli o dalla navigazione dei natanti assicurati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per:

- danni causati dalla circolazione di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- i danni che si verifichino quando il veicolo o natante assicurato traini un altro veicolo o natante o ne sia trainato;
- i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- la responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida. Sono inoltre compresi i danni subiti dall'esaminatore, anche quando è alla guida l'allievo, tranne che durante l'esame;
- i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

L'assicurazione copre inoltre i rischi così come disciplinato dalle Condizioni Aggiuntive e dalle coperture addizionali.—In tale ipotesi i massimali previsti sono vincolati al risarcimento dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria; pertanto i risarcimenti dovuti per effetto delle Condizioni Aggiuntive e dalle coperture addizionali saranno riconosciuti solo ed esclusivamente ove residuino somme disponibili una volta intervenuto il risarcimento dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria.

B 2 - Colpa grave

L'Assicuratore è obbligato anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché determinato da dolo o colpa grave di tutte le persone di cui il Contraente e l'Assicurato devono rispondere a norma di legge, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi B3 - *Esclusioni e rivalsa* e B4 - *Rinuncia alla rivalsa*



consip

per veicoli usati da amministratori, dipendenti e collaboratori anche occasionali, persone in genere alla guida dei veicoli che seguono.

B 3 - Esclusioni e rivalsa

Nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 29 luglio 2008, n. 146 s.m.i.)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
- assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
- natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti;

L'Assicuratore eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla vigente normativa.

B 4 - Rinuncia alla rivalsa per veicoli usati da amministratori, dipendenti e collaboratori anche occasionali, persone in genere alla guida dei veicoli:

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Contraente e del conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione.
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento;
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo della stessa;
- nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

La rinuncia alla rivalsa nei soli confronti del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19,22, 23 s.m.i.).

B 5 - Gare sportive

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli e natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

B 6 - Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante:

- quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

B 7 - Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio si intende determinato in misura fissa per ogni veicolo e natante assicurato ai sensi del paragrafo A 1 - *Formule tariffarie*.

Entro il giorno 15 del mese di febbraio di ciascun anno assicurativo, compreso il primo, le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati, con le eventuali variazioni (inclusioni ed esclusioni) dei veicoli e dei natanti assicurati avvenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il pagamento del premio vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico ai paragrafi C 2.12 - *Pagamento del premio* e C 2.14 - *Regolazione del premio su elementi variabili* tenendo conto che:

- nel caso di inclusioni, il premio viene determinato sulla base di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante incluso per ogni giorno di garanzia.
- nel caso di esclusioni, l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non goduta in ragione di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante escluso per ogni giorno di garanzia residua.
- nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

B 8 - Sospensione in corso di contratto

Qualora l'Assicurato intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo paragrafo B10 - *Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante*.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione - senza che l'Assicurato abbia richiesto la riattivazione della garanzia - l'assicurazione si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Assicuratore.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 (tre) mesi. Qualora tale durata sia

inferiore a 3 (tre) mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 (tre) mesi, con rinuncia però, da parte dell'Assicuratore, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione della copertura - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della copertura come sopra prorogata si imputa, a favore dell'Amministrazione Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione delle coperture di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozze.

All'atto della sospensione l'Assicuratore rilascia un'appendice al Contratto di Assicurazione che deve essere sottoscritta dall'Amministrazione Contraente.

B 9 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o natante assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o del natante, l'Amministrazione è tenuta a darne comunicazione all'Assicuratore fornendo copia dei documenti rilasciati dalle Autorità.

L'Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione dell'Assicurazione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Assicuratore della cessazione di rischio.

L'Assicuratore non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

B 10 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante

In caso di furto del veicolo o del natante l'Assicurazione è risolta a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. L'Amministrazione deve dare notizia del furto all'Assicuratore fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, l'Assicurazione è risolta alla data di scadenza del premio stesso.

L'Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

B 11 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale

1. per i veicoli: su tutto il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;
2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate: anche oltre il limite delle acque territoriali.

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione contraente senza bisogno di accordo integrativo.

L'Assicuratore è tenuto a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad ogni emissione/richiesta dei certificati e dei contrassegni.

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste dal Capitolato Tecnico.

La garanzia è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio ai sensi dei punti C2.12 *Pagamento del premio* e C2.14 *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.

Qualora la garanzia in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, l'Amministrazione è obbligata a farne immediata restituzione all'Assicuratore.

L'Assicuratore eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili (escluso l'Assicurato) per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

B 12 - Reportistica sulle “Polizze RCA”

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro il mese di marzo di ogni anno:

- per il primo anno l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ognuno di essi le seguenti informazioni:

- Amministrazione;
- n° progressivo Ordine ;
- data Ordine;
- numero di polizza/contratto assegnato;
- numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, ...etc.); nonché il loro numero complessivo.

- per gli anni successivi al primo, per ogni Amministrazione l'aggiornamento del:

- numero di polizza/contratto assegnato;
- numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, ...etc.); nonché il loro numero complessivo.

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato excel o access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

**SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER
L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA****C 1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTI I MEZZI****C 1.1 - Responsabilità Civile dei Trasportati**

L'Assicuratore assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

C 1.2 - Ricorso Terzi da Incendio

L'Assicuratore risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi anche per fatto non inerente alla circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio di carburante del veicolo o natante anche se non seguito da incendio.

L'assicurazione non opera se l'evento sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi.

C 1.3 - Rimorchi - Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

C 2 - COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER TUTTI I MEZZI**C 2.1 - Carico e Scarico**

L'Assicuratore assicura la responsabilità dell'Amministrazione e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone

trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C 2.2 - Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

C 2.3 - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

L'Assicuratore assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C 2.4 - Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo a motore o natante, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

C 2.5 - Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione

L'Assicuratore risponde, fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro, delle spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali.

La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.

La garanzia non deve ritenersi valida per mezzi che istituzionalmente vengono adibiti a tale uso, quali, ad esempio, ambulanze.

C 2.6 - Perdita chiavi

L'Assicuratore indennizza fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro le spese documentate sostenute per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia é estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà.

C 2.7 - Garanzia contrassegno

In caso di incendio totale, furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, l'Assicuratore risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

C 2.8 - Rottura cristalli

L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura o dell'autobus assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per le autovetture e di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per gli autobus.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti delle autovetture o degli autobus assicurata dalla rottura dei cristalli.



consip

C 2.9 - Rimborso spese di rimpatrio

Se l'autovettura assicurata non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, l'Assicuratore rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo dell'autovettura.

C 2.10 - Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.



D 1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta:

1. sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") ai sensi dell'art. 143 del Codice delle assicurazioni e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
2. tramite semplice comunicazione scritta inviata tramite telefax o raccomandata, che l'Assicuratore dichiara di accettare, nel caso che, per motivi di riservatezza, di segreto d'ufficio o comunque di impedimento da parte delle Amministrazioni non venga compilato il citato "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") o venga compilato parzialmente.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) all'Assicuratore, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto prevista dalla legge;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, l'Assicuratore provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (così come previsto dalla Legge). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dalla Legge.

L'Assicurato, a parziale deroga dell'art.1913 c.c., deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro quindici giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Amministrazione ne abbia avuto conoscenza.

D 2 - Gestione dei sinistri

L'Assicuratore può, previa comunicazione all'Assicurato, provvedere direttamente alla definizione entro il limite del massimale, in qualunque sede sia stragiudiziale che

giudiziale nella quale si discuta del risarcimento del danno, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di legali o tecnici. Esso ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa del conducente sia in sede civile che in sede penale; in questo secondo caso sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della citazione del danneggiato.

Restano a carico dell'Assicuratore tutte le spese sostenute per i legali o tecnici da esso incaricati, per resistere nel comune interesse all'azione del terzo danneggiato.

Non sono comprese nella garanzia le spese che vengono sostenute per la difesa giudiziale da parte dell'Avvocatura dello Stato o per l'intervento di tecnici che non siano designati dall'Assicuratore, che neppure risponde di multe ed ammende.

L'Assicuratore si obbliga ad effettuare, a proprie spese, l'intervento volontario in tutti i giudizi civili nei quali non venga esperita l'azione diretta di cui all'Art. 144. - Azione diretta del danneggiato del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i..

L'Assicuratore si obbliga a liquidare eventuali provvisori - poste a carico dell'imputato - previa esplicita richiesta dell'Amministrazione interessata.

D 3 - Reportistica sui sinistri

Dell'avvenuta definizione di ciascun sinistro l'Assicuratore darà, in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione interessata.

L'Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico e del presente Allegato, i seguenti dati per ogni sinistro:

Dati dell'Amministrazione_____									
Numero di contratto _____									
Dati del veicolo o natante interessato:									
• Veicolo Marca e tipo _____ Targa _____									
• Categoria del veicolo (autovettura, natante, autocarro, etc...)_____									
Data	di	accadimento				dell'evento	_____	Data	di
denuncia_____									
Numero	di	sinistro	attribuito	dalla	Compagnia	di	Assicurazione		

Tipologia del sinistro <input type="checkbox"/> Danni a cose <input type="checkbox"/> Danni a persone <input type="checkbox"/> Danni a cose e persone									
Applicazione della convenzione CARD: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									



Stato del sinistro:

- ☐ sinistro agli atti, senza seguito
- ☐ sinistro liquidato in data _____ con importo pari a € _____
- ☐ * sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a € _____

D 4 - Revisione sinistri

L'Assicuratore si impegna altresì a fornire contestualmente ai rendiconti di cui al paragrafo C2.7 - *Contabilità* del Capitolato Tecnico:

- a) le variazioni che sono intervenute nei sinistri di generazione degli anni precedenti e che erano stati posti a riserva in quegli esercizi.

In particolare dovrà indicare per ogni sinistro:

- 1) il nuovo importo della riserva (o quello precedente se non variato);
 - 2) l'importo pagato e se detto importo deve intendersi a chiusura del sinistro oppure se trattasi di pagamento parziale con altro importo da porre a riserva;
- b) gli importi rimborsati per ogni sinistro tramite il forfait unico previsto quale azienda gestoriana di sinistri avvenuti in convenzione CARD.